

Sentenza, Tribunale di Cuneo, Giudice Ruggiero Berardi, n. 415 del 21 luglio 2020

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CUNEO
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Cuneo in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa nrg OMISSIS avente ad oggetto usurarietà del contratto di mutuo, indeterminatezza del tasso, illegittimità dell'ammortamento alla francese, promossa da

MUTUATARI

ATTORI

CONTRO

BANCA

CONVENUTA

Conclusioni delle parti

PARTE ATTRICE

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi sopra esposti, Nel merito:

*1) accertare e dichiarare la pattuizione di interessi usurari da parte della Banca nel contratto oggetto di causa;
accertare che l'istituto di credito abbia pattuito in contratto l'applicazione di interessi di mora in aggiunta agli interessi convenzionalmente stabiliti e se vi sia stato nel corso del rapporto il pagamento di tali interessi;*

accertare se il TAEG applicato al contratto di mutuo comprensivo degli oneri e spese, risulti essere superiore ai tassi soglia/usura in vigore;

per l'effetto: dichiarare il contratto de quo gratuito ai sensi dell'art. 1815, c. 2, c.c., per la pattuizione di tassi usurari e pertanto accertare ed ordinare alla banca convenuta, alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, la ripetizione delle somme indebitamente percepite quali corrispettivo del prestito, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;

in ogni caso: dichiarare dovuta la restituzione del solo capitale prestato e quindi, le rate a scadere composte del solo capitale;

*2) accertare tutte le spese, gli oneri e le commissioni sostenute all'atto di stipula del contratto di mutuo, voci che devono essere ricomprese nel calcolo del tasso effettivo sostenuto dalla parte attrice;
per l'effetto accertare:*

- se il TAEG risulti pattuito all'atto della stipula, e se pattuito conforme a quello applicato; - la violazione dell'art. 1346 c.c. e per l'effetto dichiarare illegittimi, in tutto o in parte, gli addebiti effettuati dalla banca all'odierno attore durante il corso del rapporto in quanto non dovuti per i motivi dedotti in narrativa e rideterminare il piano di ammortamento con il Tasso sostitutivo imposto per legge costituito dal Tasso legale;

- la violazione dell'art. 117 TUB e per l'effetto dichiarare illegittimi, in tutto o in parte, gli addebiti effettuati dalla banca all'odierno attore durante il corso del rapporto in quanto non

dovuti per i motivi dedotti in narrativa e rideterminare il piano di ammortamento con il Tasso sostitutivo imposto per legge costituito dal Tasso Minimo dei Bot;

in via istruttoria,

ammetersi CTU contabile atta a determinare le somme illegittimamente corrisposte in adempimento del contratto oggetto del presente giudizio, con contestuale ricalcolo delle somme effettivamente dovute.

Con vittoria delle spese e compensi per i quali il procuratore si dichiara antistatario.

PARTE CONVENUTA

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, così giudicare:

Respingere integralmente tutte le domande svolte da parte attrice nei confronti della convenuta in quanto infondate in fatto e in diritto e, in caso di evidente strumentalità della pretesa azionata in giudizio, comprovata dalla totale e manifesta infondatezza delle argomentazioni svolte, fondate su allegazioni in parte generiche e, comunque, contrarie rispetto all'indirizzo prevalente della giurisprudenza di merito, CONDANNARE parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., liquidato, in via equitativa, tenuto conto dell'oggetto della causa e delle difese svolte dalle parti.

In ogni caso, con vittoria delle spese di causa, oltre accessori di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

1. Gli attori hanno promosso il presente giudizio nei confronti di BANCA, esponendo di aver stipulato, nel giugno 2004, con Banca un contratto di mutuo fondiario per un importo di euro 107.000,00 da restituirsi in 300 rate mensili, con tasso di interesse variabile nella misura del 3,800% e tasso di mora stabilito nella misura del 6,300%. Relativamente a tale rapporto, gli attori contestano l'applicazione di interessi usurari, invocando conseguentemente l'applicazione dell'art. 1815 co. 2 c.c. e la indeterminatezza delle condizioni contrattuali, accertando la corresponsione di somme illegittimamente versate per effetto delle clausole di cui invocano la nullità, deducendo altresì la illegittimità del calcolo delle rate secondo il metodo di ammortamento alla francese e la difformità dell'ISC dichiarato rispetto a quello effettivamente applicato. A sostegno delle proprie argomentazioni, gli attori hanno depositato elaborato peritale di parte, chiedendo l'ammissione di CTU volta a rideterminare l'effettivo saldo contabile del rapporto.

1.1. La convenuta banca si è costituita, contestando fermamente le avversarie argomentazioni, deducendo l'infondatezza della prospettazione attorea, quanto alla usurarietà dei tassi e al calcolo del TEG – fondato sulla non corretta operazione di sommatoria tra tasso di interesse e tasso di mora – deducendo altresì la illegittimità dell'ammortamento alla francese, dell'ISC stabilito in contratto e la illegittimità della clausola floor, di contenimento del tasso entro una determinata soglia e concludendo per il rigetto della domanda attorea e condanna alle spese di lite e risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

1.2. Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., parte attrice ha insistito per l'ammissione della CTU contabile; la convenuta ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. La causa è stata ritenuta matura per la decisione, sicchè precisate le conclusioni, è passata in decisione all'esito del decorso dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

2. La domanda attorea deve essere integralmente rigettata in quanto infondata. Risulta agli atti la stipulazione contrattuale del 1 giugno 2004 (doc. 1 fascicolo attoreo), avente ad oggetto il contratto di mutuo stipulato dagli attori con l'odierna convenuta; giova a tal proposito rilevare – come peraltro osservato già da parte attrice nel proprio atto introduttivo – che il

Sentenza, Tribunale di Cuneo, Giudice Ruggiero Berardi, n. 415 del 21 luglio 2020

tasso di interesse corrispettivo risulta fissato nella misura del 3,800% su base annua e che gli interessi moratori erano dovuti nella misura del 2,50% in più rispetto al tasso contrattuale.

2.1. Ciò posto, gli attori invocano la nullità della clausola di con cui asseritamente sono stati convenuti interessi usurari. Occorre tuttavia rilevare, in primo luogo, che parte attrice pretende in primo luogo, di determinare un tasso effettivo di mora – c.d. “T.E.MO” – che da parte della giurisprudenza di merito è stato definito un “tasso creativo” o un “non tasso”, misurando il tasso di mora applicato all’importo della rata scaduta ipotizzando un ritardo di 29 giorni nel pagamento della rata e apoditticamente concludendo per un tasso pari ad euro 16,266%, in adesione alle conclusioni rassegnate dal perito nella consulenza depositata agli atti. Tale prospettazione è del tutto infondata, in quanto alla determinazione di tali tassi gli attori pervengono attraverso un calcolo del tutto ipotetico e peraltro privo di qualsiasi indicazione sulla metodologia di calcolo adottata, rendendo pertanto del tutto inattendibile l’analisi peritale effettuata.

2.2. In secondo luogo, parte attrice pretende altresì di determinare un “tasso complessivo”, mediante il ricorso alla sommatoria del tasso corrispettivo con il tasso di mora e muovendo da un inconferente ed erroneo richiamo interpretativo della sentenza Cass. Civ. n. 350/2013 e della giurisprudenza di merito, diffusamente citata. La pronuncia della Suprema Corte, al fine di determinare il tasso contrattuale complessivo da porre a raffronto con il tasso soglia, ha espressamente stabilito che “...“ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815, Il comma, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”. Ciò implica, in altre parole, che il superamento del tasso soglia deve essere valutato in relazione a ciascun tasso singolarmente considerato e posto a raffronto con il tasso soglia, con la doverosa precisazione che nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi. L’orientamento sul punto è assolutamente maggioritario, come già affermato da Trib. Milano sent. 12 febbraio 2015; Trib. Brescia, sent. 1892/2017.

2.3. Sul punto si deve inoltre rammentare che nella individuazione del TEG non deve essere considerato il tasso di mora, che non attiene al costo del credito, ma rappresenta l’eventuale liquidazione forfettaria del danno nel caso di inadempimento o ritardo nel pagamento delle rate; per tale motivo le Istruzioni della Banca di Italia non ne tengono conto ai fini della determinazione del tasso di cui si discute. Difatti, lo stesso art. 2 l. 108/1996, nel prevedere il criterio di calcolo del tasso effettivo globale medio, stabilisce che in esso vadano ricomprese le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese; da ciò discende la conseguenza che da tale calcolo vanno esclusi gli interessi di mora che assolvono una funzione diversa rispetto all’interesse corrispettivo, cui invece fa riferimento la citata norma.

2.4. Tanto in ragione della ontologica differenza sussistente tra il tasso corrispettivo e il tasso di mora: l’interesse corrispettivo si applica sul capitale a scadere e costituisce la remunerazione per il mutuante per il capitale erogato ed il corrispettivo del diritto del mutuuario a godere della somma capitale; l’interesse moratorio, la cui applicazione è solo eventuale, si applica solo sul debito scaduto e costituisce una penale per l’inadempimento del mutuuario; per tale motivo le stesse istruzioni della Banca d’Italia non ne tengono conto ai fini della individuazione del tasso effettivo globale. Pertanto anche tale prospettazione, fondata sull’erronea operazione di sommatoria dei tassi, deve ritenersi infondata.

2.5. In conclusione, deve ritenersi infondata la prospettazione attorea relativa alla usurarietà dei tassi, per i motivi innanzi evidenziati, in quanto, in primo luogo, ad un raffronto tra il tasso soglia e i tassi singolarmente considerati, questi risultano in ogni caso inferiori al tasso soglia vigente al momento della stipulazione e ciò anche ove si volesse dar seguito alla recentissima sentenza della Suprema Corte, C. Civ. 27442/2018, secondo cui anche il tasso di

Sentenza, Tribunale di Cuneo, Giudice Ruggiero Berardi, n. 415 del 21 luglio 2020

mora è suscettibile di comparazione con il tasso soglia, tenendo conto, in ogni caso, che parte attrice non ha nemmeno dedotto e allegato l'effettivo pagamento di rate in ritardo, con conseguente applicazione in concreto degli interessi di mora, precludendo pertanto qualsiasi accertamento sul punto, ed essendo insufficiente all'uopo la richiamata perizia di parte, per i motivi poc'anzi già esposti. In secondo luogo, e correlativamente, non possono essere considerati attendibili i risultati della perizia di parte, fondata su calcoli meramente ipotetici e privi di riferimenti al caso di specie, oltre che per la erronea operazione di sommatoria dei tassi, come innanzi si è rilevato.

3. Del pari infondata è la contestazione relativa alla difformità dell'ISC concordato rispetto a quello effettivamente applicato, invocando, conseguentemente, la nullità della clausola ai sensi dell'art. 117 co. 6 TUB. Sul punto si deve osservare che l'indicazione dell'Indice Sintetico di Costo non rappresenta un elemento indefettibile del contratto di finanziamento, avendo tale indicazione soltanto natura informativa per il cliente, circa il costo effettivo del finanziamento (Trib. Mantova, sent. 472/2017; Trib. Roma, sent. 19 aprile 2017). La natura meramente informativa dell'ISC non ne consente pertanto l'ascrivibilità al novero delle condizioni contrattuali direttamente incidenti sul contratto e come tali, con conseguente inapplicabilità dell'art. 117 co. 6 TUB invocato da parte attrice, atteso che la norma sanziona con la nullità "...le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati". A ciò consegue l'infondatezza della contestazione.

4. Parimenti infondata è la contestazione di asserita illegittimità del calcolo delle rate secondo l'ammortamento alla francese, da cui originerebbe un effetto anatocistico. L'ammortamento alla francese di per sé non genera in via automatica alcun effetto anatocistico rispetto al sistema di ammortamento all'italiana, gli interessi essendo calcolati sul debito residuo; la differenza contabile che viene rilevata tra i due piani è dovuta al fatto che il cliente, all'inizio del primo piano, paga rate di misura inferiore e quindi, in altri termini, beneficia di un ulteriore differimento parziale degli esborsi di cui la prospettazione attorea non mostra però di tener conto nel proprio argomentare; si può pertanto concludere per l'infondatezza delle doglianze attoree relativamente al contratto di mutuo.

4.1. Sul punto giova richiamare la costante giurisprudenza di merito, in particolare Trib. Milano, 16 luglio 2015 n. 8755, secondo cui "...la circostanza che di fatto, come pacifico, che si paghino interessi leggermente superiori nell'ammortamento alla francese, trova ragione, non già in un conteggio anatocistico celato in quest'ultimo, bensì nel fatto che nell'ammortamento all'italiana le rate computate comprendono da subito una quota capitale maggiore; ne consegue che, rimborsando già dalla prima rata una quota capitale sensibilmente maggiore rispetto alla prima rata dell'ammortamento alla francese, l'interesse conteggiato nell'ammortamento alla francese sarà inevitabilmente maggiore"; la invocata illegittimità dell'ammortamento alla francese è pertanto infondata.

4.2. La prospettazione attorea nemmeno può dirsi sostenuta da idoneo impianto probatorio: la perizia econometrica prodotta agli atti non soccorre in tal senso, posto il tenore assolutamente generico e lacunoso della stessa, pressoché priva di riferimenti al caso concreto: l'elaborato del consulente si limita a riportare il confronto tra il tasso corrispettivo e il tasso di mora con il tasso usura per la verifica dell'usura contrattuale – insussistente nel caso di specie, per quanto emerge dalla mera lettura dello stesso dato riportato dal Consulente di parte a pag. 19 – e la tabella di confronto tra il tasso di ammortamento alla francese e il tasso di ammortamento all'italiana, irrilevante per le ragioni già precedentemente esposte sulla legittimità dell'ammortamento alla francese. Né viene specificamente indicata la metodologia di calcolo che giustifichi le conclusioni rese, in merito alle somme asseritamente dovute all'attrice per l'asserita – e infondata – indeterminatezza del tasso. La mancanza di conteggi

Sentenza, Tribunale di Cuneo, Giudice Ruggiero Berardi, n. 415 del 21 luglio 2020

attendibili in ordine alle censure svolte dall'attore, in ragione della lacunosità e della genericità della perizia econometrica, per i rilievi sopra svolti, hanno precluso l'esperibilità della CTU contabile, reiterata negli scritti conclusivi, che a tali condizioni assume natura puramente esplorativa (sul punto, ex multis: Tribunale di Torino 17/09/2014; Tribunale di Roma 16/09/2014).

5. Deve ritenersi infine infondata anche la contestazione relativa alla presenza della clausola floor, volta a fissare un limite al di sotto del quale il tasso non può scendere ma che, nella prospettazione attorea, celerebbe una copertura assicurativa per l'istituto di credito, dando luogo a un contratto misto soggiacente alla disciplina del Testo Unico Finanziario, quanto agli obblighi di informazione e trasparenza nei confronti del cliente, in difetto dei quali sussisterebbe la nullità della predetta clausola. Il rilievo è infondato. La presenza di una clausola floor in un contratto di mutuo non è idonea ex se a mutarne la natura, con conseguente applicazione della disciplina del TUF. La questione è stata chiarita dalla elaborazione giurisprudenziale che ha affermato come "...la presenza di siffatta clausola non fa assumere automaticamente al contratto la natura di strumento finanziario, con conseguente applicabilità di tutta la disciplina del c.d. TUF ed in particolare degli obblighi informativi in esso previsti a carico dell'intermediario finanziario; né può fondatamente sostenersi che, a fronte dell'inserimento di tale clausola, la pattuizione di interessi "minimi" da corrisponderci da parte del mutuatario al mutuante, quale accessorio dell'obbligo di restituzione e remunerazione per la cessione del capitale, snaturino l'essenza del contratto mutandone la natura da contratto reale, avente causa di finanziamento, a strumento finanziario, con cui il cliente, controparte dell'istituto di credito, mira a realizzare un investimento mobiliare economicamente proficuo, ed ha diritto a ricevere informazioni complete e puntuali in relazione all'effettivo grado di rischio assunto, e sull'equilibrio delle condizioni contrattuali così come effettivamente praticate" (Trib. Bologna n. 20222/2018). La pronuncia chiarisce altresì che "la funzione della clausola in questione rappresenta la soglia al di sotto della quale le parti, di comune intenzione e testualmente, hanno considerato antieconomica, per la banca, l'operazione creditizia, tanto è vero che essa rappresenta il costo minimo del danaro prestato al cliente. Operazioni siffatte non hanno altra funzione che quella di fungere da modalità di esecuzione di obbligazioni essenziali di pagamento del contratto di mutuo e, quindi, non hanno il fine di realizzare un investimento, in quanto il mutuatario mira solamente ad ottenere fondi in previsione dell'acquisto di un bene e non già, ad esempio, a gestire un rischio di cambio o a speculare sul tasso di cambio di una valuta estera et similia, specialmente quando sussiste una previsione chiara e determinata in ordine al tasso di interesse, che esclude ogni rilevanza a meccanismi aleatori giuridicamente rilevanti e facenti parte come tali del contenuto del contratto". A ciò si deve aggiungere che la contestazione è manifestamente generica, non avendo parte attrice nemmeno specificato quali siano gli indicatori che consentono di far assumere al contratto la connotazione e la natura di strumento finanziario derivato.

6. Per tutti i motivi fin qui esposti, la domanda attorea non può trovare accoglimento, non essendo nemmeno sorretta da idoneo impianto probatorio, atteso il tenore assolutamente generico e lacunoso della richiamata perizia di parte, posta a fondamento della pretesa attorea, in quanto priva di riferimenti al caso concreto e non essendo nemmeno specificamente indicata la metodologia di calcolo posta a fondamento delle conclusioni rese. La mancanza di conteggi attendibili in ordine alle censure svolte dall'attore, in ragione della ridetta lacunosità e genericità della perizia econometrica, per i rilievi innanzi svolti, hanno precluso l'esperibilità della CTU contabile, reiterata negli scritti conclusivi, che a tali condizioni assume natura puramente esplorativa (sul punto, ex multis: Tribunale di Torino 17/09/2014; Tribunale di Roma 16/09/2014). Per i motivi fin qui esposti le contestazioni svolte dagli attori devono ritenersi infondate e la domanda va integralmente rigettata, con assorbimento di ogni altra questione.

7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, in base allo scaglione di riferimento determinato dalla somma liquidata in sentenza. Tenuto conto pertanto della complessiva attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate, si ritiene congruo liquidare le spese di lite, che l'attrice soccombente dovrà rifondere alla convenuta banca, in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori esborsi e accessori come per legge.

8. Sussistono inoltre i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna per responsabilità aggravata formulata dalla convenuta banca. L'art. 96 co. 3 c.p.c. ha introdotto un meccanismo che, sulla scia della dottrina e delle prime pronunce della giurisprudenza, deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (considerando che, per quanto debba essere sempre rispettato il diritto inviolabile alla difesa, costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost., la norma mira a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia), e come tale sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, co. 1, c.p.c.) dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte (cfr. Tribunale di Varese 21 - 22 gennaio 2011; Trib. di Piacenza 22 novembre 2010; Tribunale di Piacenza, 7 dicembre 2010; Trib. Verona 20 settembre 2010; Trib. Milano 29 agosto 2009) e considerato altresì che scopo della norma è la repressione del danno che viene arrecato direttamente alla controparte quali l'allungamento della tempistica nell'esercizio dei propri diritti e indirettamente anche all'erario con la congestione degli uffici giudiziari e l'incremento del rischio del superamento della canone costituzionale della ragionevole durata del processo con ricadute anche di tipo risarcitorio, stante il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo ex lege 89/2001.

8.1. Nel caso di specie, valutando il complessivo contegno manifestato da parte attrice, si deve ritenere che il giudizio introdotto sia palesemente infondato e temerario; tanto si rileva complessivamente dagli atti e dalle prospettazioni svolte, da cui si evince la assoluta infondatezza della censura di usurarietà del mutuo e la proposizione di tesi e criteri metodologici fondati su premesse erranee e su argomentazioni che non tengono in alcun conto dei consolidati approdi giurisprudenziali, tanto di merito quanto di legittimità, nel settore bancario, sostenendo tesi interpretative mai affermate dalla giurisprudenza, proponendo interpretazioni giurisprudenziali fuorvianti e, sulla scorta di tali contestazioni, e insistendo nella richiesta di ammissione di una CTU contabile palesemente inammissibile, posto che la temerarietà della lite può essere ravvisata sia nella coscienza della infondatezza della domanda e sia nel difetto di normale diligenza per l'acquisizione di tale coscienza (Cass. Civ. 3993/2011).

8.2. Ne consegue pertanto che, alla luce delle osservazioni fin qui svolte, sussistono i presupposti per ritenere la temerarietà della lite introdotta dall'attrice, che deve pertanto essere condannata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata, al pagamento dell'importo che si ritiene congruo stimare nel medesimo importo delle spese di lite liquidate.

PQM

Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:

rigetta integralmente le domande degli attori;

condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta banca, spese che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;

condanna gli attori a corrispondere alla convenuta banca la somma di euro 4.000,00 ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.

Sentenza, Tribunale di Cuneo, Giudice Ruggiero Berardi, n. 415 del 21 luglio 2020

Cuneo, 16 luglio 2020

Il Giudice
Dott. Ruggiero Berardi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

